

Condizioni generali (CGA) per l'assicurazione della responsabilità sul traffico di merci

Assicurazione trasporti

Disposizioni di base (DB-CGAR 2006)

Edizione 06.2006

Sommario

Durata dell'assicurazione	3	Obblighi in caso di sinistro	4
Art. 1 Durata del contratto	3	Art. 11 Avviso di sinistro, valutazione delle circostanze del danno e misure di salvataggio	4
Art. 2 Disdetta in caso di sinistro	3	Art. 12 Salvaguardia del diritto di rivalsa	4
Limiti della copertura	3	Art. 13 Violazione degli obblighi	4
Art. 3 Somma assicurata.	3	Richiesta di indennizzo e determinazione della responsabilità	5
Dichiarazioni obbligatorie dello stipulante	3	Art. 14 Richiesta di indennizzo	5
Art. 4 Obbligo d'avviso alla conclusione del contratto.	3	Art. 15 Determinazione della responsabilità.	5
Art. 5 Aggravamento del rischio	3	Questioni giuridiche	5
Calcolo, pagamento e rimborso del premio	4	Art. 16 Obbligo di pagamento.	5
Art. 6 Modo di applicazione	4	Art. 17 Esercizio del diritto di rivalsa	5
Art. 7 Violazione intenzionale dell'obbligo di notifica.	4	Art. 18 Prescrizione	5
Art. 8 Pagamento del premio.	4	Art. 19 Diritto applicabile e foro competente	5
Art. 9 Compensazione dei premi con i sinistri	4	Art. 20 Rapporto con la Legge sul contratto d'assicurazione (LCA)	5
Art. 10 Rimborso del premio.	4	Art. 21 Comunicazioni ad AXA	5

Sono equiparati allo stipulante: L'assicurato e quanti sono incaricati della direzione o della sorveglianza delle aziende dello stipulante o dell'assicurato.

Durata dell'assicurazione

Art. 1

Durata del contratto

Il contratto d'assicurazione entra in vigore alla data indicata nella polizza e copre i danni causati durante la durata del contratto. Se è stato concluso per 1 anno o per un periodo più lungo, esso si rinnova di anno in anno se non viene disdetto, per iscritto, almeno 3 mesi prima della scadenza.

La disdetta è considerata valida se perviene ad AXA o allo stipulante al più tardi il giorno precedente l'inizio del suddetto periodo di 3 mesi.

Art. 2

Disdetta in caso di sinistro

Se AXA, in un caso di sinistro, deve fornire una prestazione, il contratto può essere disdetto per iscritto da entrambe le parti, ma al più tardi all'atto del pagamento dell'indennizzo.

Se il contratto è disdetto, la responsabilità di AXA si estingue dopo 14 giorni dal momento della ricezione dell'avviso di disdetta dalla controparte.

Il premio per il periodo assicurativo in corso resta ad AXA, se lo stipulante disdice il contratto durante l'anno che ha seguito la conclusione dello stesso.

Limiti della copertura

Art. 3

Somma assicurata

La somma assicurata costituisce, per ogni evento dannoso, il limite massimo del risarcimento ivi comprese le spese. La stessa può essere aumentata mediante convenzione prima dell'inizio del rischio e mediante sovrappremio. Allorquando diversi danneggiati sono colpiti dal medesimo evento, il totale delle indennità versate da AXA è limitato alla somma assicurata.

Nei limiti della copertura accordata i danni sono rimborsati integralmente fino a concorrenza della somma assicurata (assicurazione al «primo rischio»).

Dichiarazioni obbligatorie dello stipulante

Art. 4

Obbligo d'avviso alla conclusione del contratto

Lo stipulante deve comunicare spontaneamente ad AXA tutte le circostanze che possono influire sulla valutazione del rischio. L'obbligo sussiste anche quando si possa supporre che dette circostanze siano già note ad AXA o al suo rappresentante.

Quando viene stipulata un'assicurazione per conto di terzi o da un rappresentante dello stipulante, devono essere comunicate ad AXA anche le circostanze che sono o che dovrebbero essere note all'assicurato o al suo rappresentante.

Ogni forma di reticenza o di inganno, ogni dichiarazione falsa o inesatta rende il contratto nullo.

Art. 5

Aggravamento del rischio

Qualora lo stipulante causi un sostanziale aggravamento del rischio, AXA non sarà per il futuro più vincolata al contratto. Se l'aggravamento del rischio si verifica indipendentemente dalla volontà dello stipulante, quest'ultimo deve darne comunicazione ad AXA non appena ne viene a conoscenza. In caso contrario la copertura assicurativa termina con il verificarsi dell'aggravamento del rischio.

Calcolo, pagamento e rimborso del premio

Art. 6

Modo di applicazione

Lo stipulante è tenuto a fornire ad AXA i dati necessari per il calcolo dei premi. Egli deve inoltre rimediare ad eventuali errori o omissioni non appena ne viene a conoscenza.

AXA ha il diritto di controllare tutti i documenti dello stipulante concernenti gli ordini assicurati. Esso si impegna ad osservare la massima discrezione.

Art. 7

Violazione intenzionale dell'obbligo di notifica

Se lo stipulante, intenzionalmente, non ha fornito in tempo le indicazioni necessarie per il calcolo del premio o ne ha fornite di non conformi a verità, l'obbligo di prestazione di AXA è sospeso dal momento in cui è stato violato l'obbligo di notifica. Inoltre AXA può annullare il contratto senza preavviso, mantenendo il diritto al premio fino all'estinzione della polizza.

Art. 8

Pagamento del premio

Il premio viene a scadenza con l'emissione della fattura. Se il premio venuto a scadenza non è stato pagato, lo stipulante viene diffidato per iscritto – sotto comminatoria delle conseguenze della mora – ad effettuare il pagamento entro 14 giorni dall'invio della diffida.

Se questa diffida rimane senza effetto, AXA può:

- a) far valere i suoi diritti per via legale
- b) oppure rifiutare la copertura assicurativa dei trasporti successivi, fino al pagamento del premio scaduto
- c) oppure disdire senza preavviso la polizza.

Art. 9

Compensazione dei premi con i sinistri

AXA può compensare i premi scaduti con gli indennizzi dovuti.

Art. 10

Rimborso del premio

In caso di scioglimento anticipato del contratto di assicurazione, il premio è dovuto solo per il periodo di assicurazione fino all'estinzione del contratto. Restano riservate le disposizioni secondo l'art. 2.

Obblighi in caso di sinistro

Art. 11

Avviso di sinistro, valutazione delle circostanze del danno e misure di salvataggio

Lo stipulante deve notificare immediatamente ad AXA ogni sinistro del quale è venuto a conoscenza e ogni pretesa di risarcimento formulata nei suoi confronti. Egli deve inoltre adeguarsi alle istruzioni di AXA, nonché fornirle il suo aiuto nell'accertamento delle circostanze del sinistro e nel respingere le pretese ingiustificate.

In caso di sinistro, lo stipulante deve inoltre adottare immediatamente i provvedimenti necessari per conservare e salvare le merci, nonché per limitare il danno. AXA può anche intervenire direttamente.

In caso di incidente della circolazione o di furto, si deve avvisare immediatamente la polizia ed esigere un processo verbale. Senza il consenso di AXA lo stipulante non è autorizzato

- a riconoscere, neppure parzialmente, pretese di risarcimento
- né ad effettuare a chi formula dette pretese pagamenti impegnativi per AXA
- né ad accettare l'offerta di risarcimento fatta da terzi.

Art. 12

Salvaguardia del diritto di rivalsa

Deve essere salvaguardato il diritto di rivalsa nei confronti di terzi che possono essere considerati responsabili del danno.

Art. 13

Violazione degli obblighi

In caso di violazione di uno degli obblighi suddetti, AXA è liberata da ogni obbligo di prestazione.

Richiesta di indennizzo e determinazione della responsabilità

Art. 14

Richiesta di indennizzo

Chi inoltra una richiesta di indennizzo deve dimostrare di aver subito un danno per il quale AXA deve probabilmente rispondere. A tale scopo dovranno essere inoltrati unitamente al conteggio del danno tutti i documenti necessari (fatture, lettere di vettura, rapporti di polizia, certificati d'avaria, processi verbali, rapporti di periti, ecc.).

Le merci danneggiate non possono essere messe a disposizione di AXA.

Art. 15

Determinazione della responsabilità

In caso di dubbio sulla responsabilità dello stipulante, AXA può esigere a sue spese che la controversia tra lo stipulante e la persona che ha avanzato delle pretese venga risolta per via giudiziaria.

Le misure richieste da AXA per constatare, limitare o prevenire un danno, nonché per salvaguardare o esercitare i diritti di rivalsa, non implicano il riconoscimento del danno.

Questioni giuridiche

Art. 16

Obbligo di pagamento

Il diritto all'indennizzo matura 4 settimane dall'invio di tutti i documenti che consentono ad AXA di verificare la legittimità delle pretese ad essa avanzate.

Art. 17

Esercizio del diritto di rivalsa

Lo stipulante deve cedere ad AXA tutti i diritti d'indennizzo nei confronti di terzi. Detta cessione diventa efficace non appena AXA ha adempiuto al suo obbligo di prestazione. Se AXA lo richiede, lo stipulante deve firmare una dichiarazione di cessione.

AXA può richiedere che lo stipulante faccia valere i diritti di rivalsa a nome proprio. AXA sostiene le spese. Essa è autorizzata a designare e ad istruire il legale dello stipulante.

Art. 18

Prescrizione

Le pretese derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in 2 anni dal fatto su cui è fondata l'obbligazione.

Art. 19

Diritto applicabile e foro competente

Il contratto soggiace al diritto svizzero. Il foro è Winterthur, se la legge non ne prescrive imperativamente un altro.

Art. 20

Rapporto con la Legge sul contratto d'assicurazione (LCA)

I seguenti articoli della Legge federale sul contratto d'assicurazione del 2 aprile 1908 non sono applicabili: Art. 2, 3, 3a, 6, 14 (capoversi 2-4), 20, 21, 28 a 32, 38, 42, 46, 47, 49, 50, 64 (capoversi 1-4), 72 (capoverso 3). Le rimanenti disposizioni della suddetta legge sono applicabili purché le condizioni di polizza non vi derogino.

Art. 21

Comunicazioni ad AXA

Tutte le comunicazioni destinate ad AXA vanno indirizzate alla sua sede principale in Svizzera o all'agenzia che ha emesso la polizza.



AXA Assicurazioni SA